



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Lezione 10 – Il diritto di comunicazione al pubblico e le misure tecnologiche di protezione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Il diritto di comunicazione al pubblico e la tutela delle misure tecnologiche di protezione
2. La nuova direttiva 2019/790 DSM: cenni all'art. 17
3. Caso: diritto di comunicazione al pubblico e misure tecniche che impediscono il framing

1. Forme di controllo esclusivo

- Norme informali
- Tecnologia → Technological Protection Measures (TPMs) → Digital Rights Management → Internet of Things → Block Chain → AI → Content Filtering ecc.
- Diritto → Diritto di comunicazione compresa la messa a disposizione del pubblico → Responsabilità indiretta → Tutela delle misure tecnologiche di protezione

1. WCT (1996) art. 8 Right of Communication to the Public → making available right

- Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11*bis*(1)(i) and (ii), 11*ter*(1)(ii), 14(1)(ii) and 14*bis*(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, **including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.**

1. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 3

- Right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter
- 1. Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, **including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.**

2. CGUE 29.1.2008 C-275/06 (Promusicae): la tecnica argomentativa del bilanciamento

Punto 68. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione delle suddette direttive, a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire **un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario**. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze Lindqvist, cit., punto 87, e 26 giugno 2007, causa C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone* e a., Racc. pag. I-5305, punto 28).

2. Caso, Pascuzzi (2020)

- «La Corte di giustizia ha affermato che il fatto di fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate deve essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», nel senso di detta disposizione. Ma per esserci comunicazione al pubblico, quest'ultimo deve consistere in **un pubblico nuovo**, cioè un pubblico che i titolari del diritto d'autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico, oppure **la comunicazione deve avvenire mediante una modalità tecnica diversa da quella originaria**».

2. Caso, Pascuzzi (2020)

- «Poi, però, ha affermato che l'art. 3, par. 1 dev'essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti **senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza».**

1. WCT (1996) art. 11 - Obligations concerning Technological Measures

- Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

1. Il divieto di produrre e commercializzare tecnologie principalmente finalizzate all'elusione

- Divieto di produrre e commercializzare tecnologie principalmente finalizzate all'elusione
- Dal controllo dell'opera al controllo della macchina
- Problemi di abuso monopolistico del diritto d'autore

17 U.S. Code § 1201 - Circumvention of copyright protection systems

(b) ADDITIONAL VIOLATIONS.—

- **(1)** No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—
- **(A)** is primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof;
- **(B)** has only limited commercially significant purpose or use other than to [circumvent protection afforded by a technological measure](#) that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or
- **(C)** is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person's knowledge for use in circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof.

1. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 6

- 2. Gli Stati membri prevedono **un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che: a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.**

1. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- L'art. 6, par. 3, direttiva 2001/29/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica» può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le console destinate a garantire l'accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.

1. Corte giustizia C-355/12 - 2014

- 36 A tal proposito, nell'ambito dell'esame della finalità dei suddetti dispositivi, prodotti o componenti, la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice del rinvio può esaminare, segnatamente, **con quale frequenza** gli apparati di PC Box vengono effettivamente utilizzati per consentire l'uso di copie non autorizzate di giochi Nintendo, e con licenza Nintendo, sulle consolle Nintendo, nonché la frequenza con cui tali apparati sono utilizzati a fini che non violano il diritto d'autore sui giochi Nintendo o con licenza Nintendo.

1. Il DRM, l' IoT e la fine della proprietà (e della privacy)



2. La nuova direttiva copyright e il ritorno all'età del privilegio

- Maria Chiara Pievatolo, Il diritto d'autore nel mercato unico digitale europeo. L'età del privilegio, Il Mulino, 2 aprile 2019
- Quanti hanno scritto e riscritto le norme sotto dettatura, quanti le hanno sostenute per proteggere le loro rendite; quanti, pur premendo per eccezioni a favore di biblioteche, università e musei, si sono [accontentati](#) delle briciole cadute dal tavolo da gioco di monopoli vecchi e nuovi, hanno un carattere comune: ciascuno di loro ha agito per il particolare, lasciando l'universale a se stesso. In un momento in cui si fa mostra di preoccuparsi per il risorgere del particolarismo violento di nazionalismi e fascismi, lo spettacolo di un legislatore europeo che abbandona la difesa delle libertà democratiche a una [deputata](#) di un partito che si chiama "pirata" e che si fa sospingere dall'una e dall'altra parte [senza tentare di parlare a tutti](#) e per tutti, non è soltanto triste: è politicamente pericoloso.

2. Art. 17, par. 1 dir. 2019/790/UE DSM

- 1. Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

2. Art. 17, par. 4 dir. 2019/790/UE DSM

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,**
- c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).**

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of_hyperlinking_and_framing

- «Framing is the juxtaposition of two separate Web pages within the same page, usually with a separate frame with navigational elements. [Framing](#) is a method of presentation in a Web page that breaks the screen up into multiple non-overlapping windows. Each window contains a display from a separate HTML file, for example, a Web page from a different Web site that is fetched by [automatically hyperlinking to it](#). While the usage of frames as a common Web design element has been deprecated for several years (replaced by the usage of `<div>` elements), some sites, like [Google Images](#) and [Google Translate](#), use frames as a way to help navigate non-Google pages from a framed Google interface».

3. Caso

- L'impresa X è titolare di diritti d'autore su una serie di immagini.
- L'impresa X pubblica copie digitali delle immagini su cui detiene i diritti d'autore sul proprio sito web applicando misure tecniche che impediscono il framing
- Il signor Y aggira le misure tecniche ed effettua sul proprio sito web il framing delle immagini pubblicate sul sito dell'impresa X
- L'impresa X agisce contro il signor Y per violazione della legge sul diritto d'autore

3. Problema

- L'incorporazione, mediante tecnica del framing, in un proprio sito web di immagini coperte da diritto d'autore e pubblicate dal titolare del diritto d'autore sul proprio sito web con misure che impediscono il framing, costituisce violazione del diritto d'autore sotto il profilo della violazione del diritto di comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 della legge n. 633 del 1941?

3. Corte di giustizia VG Bild Kunst

- L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.

3. Corte di giustizia VG Bild Kunst

- Punto 54. Consentire una tale incorporazione, mediante la tecnica del framing, senza che il titolare del diritto d'autore possa far valere i diritti previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non rispetterebbe quindi il giusto equilibrio, di cui ai considerando 3 e 31 di tale direttiva, che deve essere mantenuto, nell'ambiente digitale, tra, da un lato, l'interesse dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale, garantito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti, in particolare della loro libertà di espressione e d'informazione, garantita dall'articolo 11 della Carta, nonché dell'interesse generale (v., per analogia, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C 161/17, EU:C:2018:634, punto 41).

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633